

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

**SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON
I CLIENTI ANCHE AL DI FUORI DEGLI UFFICI**

Cognome e Nome	N. Iscrizione RUI	Data Iscrizione RUI	Qualifica
CORTI MICHELE	A 000077374	19/02/2007	Resp. Attività Intermediazione Assic.
ROVERON LUIGI	A 000069902	19/02/2007	Collaboratore
CORADDUZZA MAURO	E 000077376	19/02/2007	Collaboratore
COLOMBO LORENZO	E 000037079	01/02/2007	Collaboratore
CACCIA ANTONELLA	E 000077377	19/02/2007	Dipendente
COLZANI ENRICA	E 000077378	19/02/2007	Dipendente

I dati sopraindicati possono essere verificati consultando il registro sul sito internet di IVASS (www.ivass.it)

**SOGGETTI NON ISCRITTI AL RUI OPERANTI PER L'INTERMEDIARIO ESCLUSIVAMENTE
ALL'INTERNO DEGLI UFFICI**

Cognome e Nome	Qualifica
BERETTA SIMONA	Dipendente
VIGANO' STEFANIA	Dipendente
NAVONI VALERIA	Dipendente

ALTRE INFORMAZIONI SULL'AGENZIA

Denominazione: CORTI ASSICURAZIONI SAS Iscritta al Registro RUI n° A 000077375 dal
Sede Legale ed operativa: Via Oberdan, 95 – 22060 Arosio (Co) PEC: cortiassicurazioni@legalmail.it
Mail: info@cortiassicurazioni.com Tel. 031/762566 – Internet: www.cortiassicurazioni.it

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'intermediario distribuisce, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazioni:

Denominazione delle Imprese	Indirizzo	Mail reclami
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	Via Stalingrado 45- Bologna (BO)	reclami@unipolsai.it
Amissima Assicurazioni S.p.A.	Viale Certosa 222 – Milano (MI)	reclami@amissima.it
Arag SE	Viale del Commercio 59 – Verona (VR)	servizio.reclami@arag.it
Europe Assistance S.p.A.	Piazza Trento 8 – Milano (MI)	ufficio.reclami@europassistance.it

**ALTRI INTERMEDIARI DI CUI SONO OFFERTI I CONTRATTI ASSICURATIVI IN VIRTU' DI UN
ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Denominazione delle Imprese	Indirizzo	Mail
CONSULTASS SRL	Corso Venezia 40 – Milano (MI)	consultassbroker@gmail.com
ASSITECA SPA	Via G. Sigieri 14 – Milano (MI)	assiteca@assiteca.it

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

a- Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet:

1. Elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affare, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.
2. L'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4 – ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

b- Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta, l'attività non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in Imprese di Assicurazione rappresentate. Nessuna Impresa di Assicurazioni o società controllanti di Imprese di Assicurazioni detengono una quota di partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di CORTI ASSICURAZIONI SAS.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'attività svolta dall'Agenzia è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti in conseguenza di negligenze ed errori professionali dell'intermediario o di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Agenzia deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) scrivendo a:

- AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - Ufficio Reclami, Viale Certosa 222, 20156 Milano, fax n. 02/45402417, e-mail reclami@amissima.it
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. – Ufficio Reclami e Assistenza Specialistica Clienti, Via della Unione Europea 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI), fax n. 02/51815353, e-mail reclami@unipolsai.it, www.unipolsai.it
- ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 Verona (VR), fax n. +39 045.8290499, e-mail servizio-reclami@arag.it
- EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. – Ufficio Reclami, Piazza Trento 8, 20135 Milano, fax n. 02/58477128, e-mail ufficio.reclami@europassistance.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia scrivendo a:

- CORTI ASSICURAZIONI SAS DI CORTI M. – via G. Oberdan 95 – Arosio - Co-, e-mail info@cortiassicurazioni.com
- Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni oppure sessanta giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi:

1. All'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore – divisione Gestione Reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario dall'impresa, inoltrando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali:
 - Via posta: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma,
 - Via fax 06.42133206
 - Via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it info su: www.ivass.it
2. All'arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
 - Alla conciliazione paritetica; per controversie relative a sinistri R:C: Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori, aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet delle Società

Qualora si voglia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è fatto **obbligo** ricorrere in via preliminare:

1. Alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l'assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.
2. Alla mediazione; interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
3. Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C.Auto.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB – via G.B.Martini n. 3 – 00198 – Roma – tel. 06/84771- oppure via Broletto n. 7 – 20123 - Milano – tel. 02/724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza

di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo tratto dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'Ivass.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

Chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

ALLEGATO 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO – NON IBIP

SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI CHE ENTRANO IN CONTATTO CON I CLIENTI ANCHE AL DI FUORI DEGLI UFFICI

Cognome e Nome	N. Iscrizione RUI	Data Iscrizione RUI	Qualifica
CORTI MICHELE	A 000077374	19/02/2007	Resp. Attività Intermediazione Assic.
ROVERON LUIGI	A 000069902	19/02/2007	Collaboratore
CORADDUZZA MAURO	E 000077376	19/02/2007	Collaboratore
COLOMBO LORENZO	E 000037079	01/02/2007	Collaboratore
CACCIA ANTONELLA	E 000077377	19/02/2007	Dipendente
COLZANI ENRICA	E 000077378	19/02/2007	Dipendente

I dati sopraindicati possono essere verificati consultando il registro sul sito internet di IVASS (www.ivass.it)

SOGGETTI NON ISCRITTI AL RUI OPERANTI PER L'INTERMEDIARIO ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI

Cognome e Nome	Qualifica	
BERETTA SIMONA	Dipendente	
VIGANO' STEFANIA	Dipendente	
NAVONI VALERIA	Dipendente	

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

L'intermediario distribuisce in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA – ARAG SE – EUROP ASSISTANCE SPA

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso, compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'intermediario, per i contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, percepisce dall'impresa, o distintamente dalle imprese rappresentate, in relazione alle polizze, offerte provvigioni o compensi provvigionali nella seguente misura percentuale:

(il dettaglio del contenuto di tale informativa riflette quanto previsto nel Regolamento ISVAP 23/2008, di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private)

Categoria – Tipologia del Veicolo/Natante	IMPRESE	
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A.
Settore/Descrizione	Livelli Provvisionali Percepiti	Livelli Provvisionali Percepiti
01 Autovetture uso privato	9,00	8,49
02 Autovetture uso pubblico	9,00	8,49
03 Autobus	9,00	6,34
04 Veicoli trasporto cose	9,00	6,34
05 Motocicli	9,00	8,32
06 Veicoli uso speciale	9,00	8,32
07 Macchine agricole	9,00	8,32
08 Natanti da diporto	9,00	8,32
09 Natanti uso pubblico	9,00	8,32

Applicati al premio imponibile al netto delle imposte, tasse e contributi comunque denominati.

L'informativa contenuta nella presente Sezione, in caso di collaborazione con intermediari iscritti alla sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi:

I premi pagati dal contraente all'intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicuratrici, se regolati per il tramite dell'Agenzia, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sono ammesse le seguenti modalità dei pagamenti dei premi:

1 assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2 ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3 denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annuo per ciascun contratto.

ALLEGATO 4-TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

1. Obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali di distribuzione, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistesse;
2. Obbligo di consegna dell'allegato 4 al regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
3. Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
4. Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
5. Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
6. Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
7. Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

1. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 02.08.2018;
2. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
3. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
4. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
5. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
6. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.